



CIRCOLARE INFORMATIVA IV trimestre 2014

BONUS 80 EURO A REGIME

Per effetto della sostituzione, all'art. 13, TUIR, del comma 1-bis, il **credito a favore dei lavoratori dipendenti**, noto come "Bonus 80 euro", riconosciuto per il 2014 dal DL n. 66/2014, è ora previsto **a regime**. L'agevolazione in esame, spetta, come in precedenza, ai titolari di:

- **reddito di lavoro dipendente** ex art. 49, TUIR con **esclusione** dei titolari di **redditi da pensione**;
- **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR. L'agevolazione spetta, tra l'altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

In particolare il credito è riconosciuto:

- qualora l'**IRPEF lorda calcolata** sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato **risulti superiore rispetto alla detrazione per reddito di lavoro dipendente** ed assimilato ex art. 13, comma 1, TUIR;
- in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo:

Reddito complessivo	Credito spettante
Non superiore a € 24.000	€ 960
Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000	€ 960 x $\frac{26.000 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$
Superiore a € 26.000	0

- "*in via automatica*" dal sostituto d'imposta (datore di lavoro / committente) ed attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo.

Sono confermate le modalità di fruizione dell'agevolazione nonché di recupero della stessa da parte del sostituto d'imposta, che avviene tramite **compensazione nel mod. F24**.

TFR IN BUSTA PAGA

In via sperimentale, per i **periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018**, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di **percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione**. Detta scelta è **irrevocabile**.

La possibilità in esame:

- riguarda anche la **quota** destinata dal dipendente alla **previdenza complementare**;
- **non** può essere usufruita dai **lavoratori domestici** e da quelli del **settore agricolo**.

La quota di TFR in busta paga:

- è soggetta a **tassazione ordinaria**;
- **non è imponibile ai fini previdenziali**;
- **non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo** ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del "Bonus 80 euro".

A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da una garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l'INPS.

DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

A seguito delle modifiche apportate all'art. 14, DL n. 63/2013 la **detrazione IRPEF / IRES** relativa ai lavori di **riqualificazione energetica** è **riconosciuta** nella misura del **65%** per le **spese sostenute** nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2015**.

Con riguardo agli **interventi su parti comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del **65%** per le spese sostenute nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2015**.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

Modificando l'art. 16, DL n. 63/2013 è ora stabilito che la **detrazione IRPEF** relativa ai lavori di **recupero del patrimonio edilizio** è **riconosciuta** nella misura **50%** per le **spese sostenute** nel periodo **26.6.2012 – 31.12.2015**.

Detrazione acquisto mobili / elettrodomestici

È **prorogata** dal 31.12.2014 al **31.12.2015** la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per **l'acquisto di mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

RITENUTA BONIFICI SPESE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RISPARMIO ENERGETICO

È disposto l'aumento **dal 4% all'8%** della **ritenuta** che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a **spese** per le quali l'ordinante intende beneficiare della **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico**.

BONUS BEBÉ

Per **ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017** è riconosciuto un assegno di importo annuo di **€ 960**. Tale assegno:

- è **erogato**, a seguito di richiesta, dall'INPS **mensilmente** a decorrere dal mese di nascita / adozione;
- **non concorre alla formazione del reddito complessivo**;
- è corrisposto **fino al compimento del terzo anno d'età** ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;
- spetta a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno precedente a quello di nascita del bambino beneficiario, un **reddito complessivamente non superiore a € 90.000**. Detto limite non opera se il figlio nato / adottato è quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare.



Le somme erogate a titolo di "bonus bebè" non rilevano ai fini della verifica del limite di reddito per la spettanza del "bonus 80 euro" ex art. 13, comma 1-bis, TUIR.

NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO – AVVIO DI UN'ATTIVITA IN PROPRIO

È introdotto un **nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi)**, che **sostituisce** l'attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 nonché dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati.



Il nuovo regime risulta **applicabile a tutti coloro che rispettano i requisiti** di seguito evidenziati e quindi **non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività**.

Il regime in esame è un **regime naturale**. È comunque consentita l'**opzione per l'applicazione del regime ordinario**, con vincolo minimo triennale.

Condizioni di accesso

L'accesso al regime è consentito a condizione che **nell'anno precedente**:

- i **ricavi / compensi**, ragguagliati ad anno, **non siano superiori a specifici limiti**, differenziati a seconda dell'attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata;
- siano state sostenute **spese non superiori ad € 5.000 lordi** per:
 - **lavoro accessorio**;
 - **dipendenti e collaboratori** ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
 - compensi ad **associati in partecipazione**;
 - prestazioni di **lavoro di familiari** ex art. 60, TUIR;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei **beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000**. Ai fini di tale limite non vanno **considerati i beni immobili** comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

Il regime in esame **non può essere adottato** dai soggetti:

- che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- **non residenti**. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- che, contestualmente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti**.

Caratteristiche del nuovo regime

I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:

- sono **esonerati** dall'applicazione e dal versamento dell'**IVA**, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
- **non** possono esercitare il diritto alla **detrazione** dell'IVA a credito;
- **non** sono **soggetti a ritenuta alla fonte** sui ricavi / compensi conseguiti;
- **non** sono **tenuti ad operare ritenute alla fonte**;
- sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili** sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali, all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- **non** sono **soggetti agli studi di settore / parametri**.



Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del ddl in esame i contribuenti in esame **sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list**.

Inizio attività (regime forfetario start-up)

Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il **periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi il reddito**, determinato come sopra evidenziato, è **ridotto di 1/3** a condizione che:

- il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore ai limiti previsti**.

Durata del regime

Per il regime in esame **non è previsto alcun limite di durata**, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Al fine di promuovere una stabile occupazione, ai datori di lavoro privati, esclusi quelli del settore agricolo, sono riconosciuti **sgravi contributivi** per un periodo massimo di 36 mesi per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Lo sgravio in esame:

- opera per i contratti stipulati dall'**1.1 al 31.12.2015**;
- consiste nell'esonero dei contributi previdenziali (esclusi i contributi dovuti all'INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di **€ 8.060** annui;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L'agevolazione **non spetta**:

- relativamente ai lavoratori:
 - “*che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro*”;
 - per i quali lo sgravio sia già stato usufruito relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2015 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.

A seguito dell'introduzione del beneficio in esame sono soppressi, relativamente alle assunzioni decorrenti dal 2015, i benefici previsti dall'art. 8, comma 9, Legge n. 407/90, in base al quale “*in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale ...*” i contributi previdenziali ed assistenziali:

- sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi;
- non sono dovuti, per un periodo di 36 mesi, per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane.

FONDI PENSIONE

Incremento aliquota imposta sostitutiva

A decorrere dal 2015 sono previsti:

- **l'aumento dell'imposta sostitutiva** applicabile ai Fondi pensione ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 252/2005 che passa dall'attuale 11% al **20%**.



Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 6-ter, DL n. 66/2014, c.d. "Decreto Renzi", per il 2014 l'aliquota in esame è pari all'11,5%;

- la concorrenza alla **formazione della base imponibile** della **predetta imposta sostitutiva** in base al rapporto tra "l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal ... articolo 17, comma 1 [20%], dei redditi "di capitale" e "diversi" di cui agli artt. 44 e 67, comma 1, lett. c-ter), TUIR derivanti da obbligazioni e titoli pubblici nonché dalle obbligazioni emesse dagli Stati aderenti allo SEE "white list" e relativi enti territoriali.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2015** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia le specifiche aliquote (2% - 4%):

BOLLO VEICOLI STORICI

A decorrere dal 2015 è **soppressa l'esenzione dal bollo** per gli autoveicoli / motoveicoli "storici" ex art. 63, commi 2 e 3, Legge n. 342/2000

LAVORI SU PARTI COMUNI DI MINI CONDOMINI SENZA CODICE FISCALE

Dal 22/05/2014 per tutti i lavori eseguiti su mini condomini privi di codice fiscale occorre per forza richiedere il codice stesso presso l'Agenzia delle Entrate per poter poi richiedere le fatture ed eseguire i bonifici, pena la decadenza dalle agevolazioni. Occorre quindi scegliere uno tra i proprietari che si incaricherà di eseguire i bonifici. Nei bonifici occorre indicare il codice fiscale del condominio. Il condominio **DEVE NECESSARIAMENTE** fare il modello 770. Sono fatti salvi tutti i comportamenti non linea con tale precisazione eseguiti prima del 22/05/2014.

DICHIARAZIONE ISEE DAL 2015

Novità: ** dal 2015 ci saranno la DSU mini (per agevolazioni base) DSU ordinaria (obbligo in caso di università, presenza di disabili o non autosufficienti, figli con genitori non coniugati, esonero o non presentazione della dichiarazione dei redditi et) ** compilata la DSU l'Isee verrà pronto entro 10 giorni dall'invio telematico del Caf all'Inps ** E possibile ricevere la dichiarazione Isee via PEC, scaricarlo dal sito Inps, oppure ripassare dal Caf per ritirarlo.

RENT TO BUY

A seguito del recepimento come legge del contratto atipico del RENT TO BUY, si chiarisce che lo stesso **non è considerato come locazione** e quindi non è regolamentato dalle norme sugli affitti 392/78 (locazioni non abitative) e 431/98 (locazioni abitative), bensì è considerato come USUFRUTTO.

COMODATO D'USO DI AUTOMEZZI OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVILE

Con la riforma della disciplina del Codice della strada è stato introdotto, in determinati "casi", l'obbligo in capo all'utilizzatore del veicolo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni:

- dell'intestatario della carta di circolazione;
 - della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall'intestatario.
- L'obbligo in esame decorre per gli **atti posti in essere dal 3.11.2014**; è comunque possibile comunicare gli atti stipulati fino a tale data (in particolare per quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014). Sono **esonerati** dall'obbligo in esame i **familiari conviventi**, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione. Il Ministero precisa che "*in ogni altro caso*" (ad esempio, veicolo utilizzato da familiari non conviventi) l'obbligo di comunicazione è comunque Subordinato "*al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a trenta giorni*".

CONTI CORRENTI IN SVIZZERA

Dal 2017 (base anno 2016) tutte le banche Svizzere forniranno all'ADE Italiana tutti i dati relativi ai conti correnti e attività finanziarie di tutti i soggetti Italiani non residenti in Svizzera.

AFFITTO-LOCAZIONE DI IMMOBILI E MOROSITA DELL'INQUILINO

Mancato pagamento dei canoni da parte dell'inquilino

**** LOCAZIONE ABITATIVA:** il contratto non si scioglie mai in modo automatico, l'inquilino può pagare anche davanti al giudice; il conduttore ha tempo 20 gg per pagare e può 'restare indietro' con i pagamenti al massimo per due mensilità, poi il locatore può iniziare la pratica legale. I mancati pagamenti si possono sanare dal giudice per tre volte e il conduttore deve pagare entro 90 gg. Nessuna clausola inserita nel contratto in caso di mancato pagamento del conduttore, scioglie per legge in contratto in quanto tali clausole sono sempre illegittime. Il tutto ha ripercussioni in unico, per cui i canoni anche se non riscossi devono per forza essere dichiarati in unico fino allo sfratto definitivo e poi chiedere a rimborso le imposte relative pagate perché il contratto non si scioglie se non con lo sfratto definitivo.

**** IMMOBILI NON ABITATIVI:** il legislatore, contrariamente agli immobili abitativi, nulla prevede in caso di morosità del conduttore, quindi tutto è demandato al contratto e a quanto ivi c'è scritto. Quindi nel contratto non abitativo è opportuno inserire la clausola risolutiva espressa indicando le condizioni per cui scatta (esempio mancato pagamento entro 8 gg del canone); scattando la risoluzione il locatore non ha più nessun obbligo di dichiarare i canoni non riscossi.

SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Al fine di promuovere una stabile occupazione, ai datori di lavoro privati, esclusi quelli del settore agricolo, sono riconosciuti sgravi contributivi per un periodo massimo di 36 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Lo sgravio in esame: • opera per i contratti stipulati dall'1.1.2015 al 31.12.2015; • consiste nell'esonero dei contributi previdenziali (esclusi i contributi dovuti all'INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di € 8.060 annui; • non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L'agevolazione non spetta:

- relativamente ai lavoratori: ****** "che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro"; ****** per i quali lo sgravio sia già stato usufruito relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2015 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato (ossia ottobre-novembre-dicembre 2014).

A seguito dell'introduzione del beneficio in esame sono soppressi, relativamente alle assunzioni decorrenti dal 2015 le precedenti agevolazioni ossia i benefici previsti dall'art. 8, comma 9, Legge n. 407/90, in base al quale "in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale ..." i contributi previdenziali ed assistenziali: • sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi; • non sono dovuti, per un periodo di 36 mesi, per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane.